



Comune di Serrenti

Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 33 del 10/12/2018

Oggetto:

IMU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.-

L'anno 2018 addì 10 del mese di Dicembre, alle ore 18.48 nella sala delle adunanze consiliari.

Regolarmente convocato per le ore 18.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione

All'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Presente
BOI Maura	SI
CARA Federica	NO
GRECU Mario	NO
LAMPIS Monica	SI
ORTU Marcello	SI
PASCI Maria Antonella	SI
PODDESU Filippo	NO
TALLORU Pantaleo	SI
TIDDIA Candido	SI
TIDDIA Mauro	SI
ZUDDAS Antonello	SI
FRAU Gianluigi	NO
TALLORU Valentina	SI
MURTAS Walter	NO
MANCOSU Giorgio	SI
SCANO Alessandro	NO

Consiglieri in carica 16, presenti 10, assenti 6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MELIS Anna Maria

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 N°147 (Legge di stabilità 2014) che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI ed in particolare:

- il comma 639 che disciplina la IUC *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;
- il comma 703 che recita *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;
- il comma 707 che modifica l'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011, contenente la disciplina dell'IMU;

DATO ATTO che l'IMU è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del citato DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011, anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, che ha previsto, tra l'altro, la soppressione della riserva a favore dello Stato della metà del gettito IMU, calcolato applicando l'aliquota di base (7,6 per mille) alla base imponibile di tutti gli immobili, con esclusione dei fabbricati di categoria catastale D il cui gettito va interamente allo Stato;

RICORDATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, art. 13 del DL 201/2011, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale per le categorie catastali classificate da A/2 ad A/7 e delle pertinenze della stessa classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (una sola per categoria);

RICHIAMATO il comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 N°147 che prevede *“ A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”*

VISTO l'art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che al comma 2 recita, *“a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”*

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, che recita *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”*;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che dispone tra l'altro modifiche normative alla disciplina dell'IMU, che sinteticamente si riportano:

➤ **Comma 10.**

Eliminazione della possibilità di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado;

Introduzione della riduzione del 50% della base imponibile per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione dell'abitazione principale nello stesso Comune;
 - il comodato dev'essere registrato;
- **Comma 13.** Esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
- **Comma 15.** Estensione dell'esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dalla residenza anagrafica.
- **Comma 53.**
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

RICHIAMATO il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*) che prevede un blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, esteso all'anno 2017 con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 42 (*Legge di Stabilità 2017*);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

PRESO ATTO che per l'esercizio 2018 con proprio atto N°49 del 30.11.2017 aveva approvato le seguenti aliquote IMU 2018:

- *aliquota base: 7,6 per mille*
- *aliquota abitazione principale (cat. A1, A8, A9): 4,0 per mille*

PRESO ATTO del preventivo esame da parte della Commissione Bilancio, in data 10.12.2018;

SENTITA la relazione del **Sindaco Mauro Tiddia** che evidenzia il mantenimento delle aliquote già previste negli anni precedenti, secondo il principio di non gravare ulteriormente il carico fiscale e tributario dei contribuenti locali;

RITENUTO dover confermare per l'anno 2019 le aliquote approvate nel 2018;

DATO ATTO che per l'IMU e per la TASI le delibere di approvazione dei regolamenti e delle relative aliquote devono essere inserite nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) **entro il 14 ottobre** di ciascun anno, con pubblicazione che sarà effettuata a cura del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno;

RICHIAMATA la nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con atto C.C. n. 20 del 31.5.2012, come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19.03.2014, deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08.09.2014 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2016;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018/2019/2020 (D. Lgs. 118/2011) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27.12.2017 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 151 del Dlvo N°267/2000, il quale prevede l'approvazione del bilancio di previsione finanziario da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento temporale al triennio successivo;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che riporta n. 10 voti favorevoli (UNANIMI), su 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- Di approvare per l'anno **2019** le aliquote IMU come appresso indicato:
 - ***aliquota base: 7,60 per mille***
 - ***aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9): 4,00 per mille***
- Di dare atto che, relativamente alle fattispecie di equiparazione all'abitazione principale, esenzioni ed esclusioni dal tributo, si rimanda alla vigente normativa statale ed al regolamento comunale IMU modificato in ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2016;
- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- Di disporre che il Responsabile dei Servizi Esterni, individuato quale Funzionario responsabile della IUC (delibera della Giunta Comunale n. 77 dell'8/9/2014), provveda agli adempimenti relativi al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare seguito alla programmazione e rispettare i termini della contabilità armonizzata;

Con numero 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su 10 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 11/12/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 10/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000

SERRENTI, li _____

Il Funzionario Delegato